

COMUNE DI VEZZA D'OGGIO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione numero 21 del 31 luglio 2026

Oggetto: **Approvazione del PEF TARI 2026-2029 - Piano economico finanziario del tributo sui rifiuti secondo la metodologia definita da ARERA (MTR-3).**

L'anno **duemilaventisei**, addì **trentuno** del mese di **luglio**, alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, vennero oggi convocati i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
GREGORINI Paolo Guerino	X	
TOMASETTI Elisa	X	
BONAVETTI Elena	X	
BONAVETTI Loris Rinaldo	X	
ZAMPATTI Martino Alessandro	X	
RIZZI Claudio	X	
GREGORINI Ermanno	X	
CLAUSER Gianluca	X	
GREGORINI Vittorio	X	
BELLONI Simona		X
BENAGLIO Guerino Antonio	X	
Totali	10	1

Assiste all'adunanza il segretario comunale, **dott. Fabio Gregorini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Raggiunto il quorum necessario per la validità della riunione il Sindaco, **Paolo Guerino Gregorini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero **quattro** dell'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 luglio 2026

Oggetto: Approvazione del PEF TARI 2026-2029 - Piano economico finanziario del tributo sui rifiuti secondo la metodologia definita da ARERA (MTR-3).

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno e cede la parola al Vicesindaco e Assessore al Bilancio, **Elena Bonavetti**, per la relazione esplicativa.

Il Vicesindaco premette che, essendo giunto a scadenza il periodo di validità del precedente Piano Economico Finanziario (PEF), si rende necessario procedere all'approvazione del nuovo documento di programmazione valevole per il triennio a venire. Chiarisce che la predisposizione del PEF non avviene in via autonoma da parte della Giunta Comunale, bensì sulla base dei dati tecnici ed economici forniti dal soggetto gestore del servizio, la società *Vallecamonica Servizi S.r.l.*, ai quali vengono sommati i costi direttamente sostenuti dal Comune per la gestione dei servizi complementari (a titolo esemplificativo: spazzamento stradale, manutenzione del verde pubblico, spese del personale addetto al servizio, ecc.).

Ricorda che i costi complessivi così quantificati devono trovare integrale copertura nelle entrate derivanti dalle tariffe applicate all'utenza. Entrando nel dettaglio dei dati finanziari, precisa che il PEF ammonta complessivamente a euro 360.000,00, di cui euro 85.000,00 riferiti a spese dirette dell'Ente e la restante quota imputabile al soggetto gestore, registrando un incremento complessivo dell'8,4% rispetto al PEF dell'esercizio 2025.

Ciò premesso, evidenzia che le tariffe registrano un adeguamento contenuto nell'ordine dell'1,2% sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, confermando integralmente le agevolazioni ed esenzioni tariffarie precedentemente introdotte.

Svolge infine talune considerazioni sulle riorganizzazioni apportate alle modalità di raccolta dei rifiuti, prendendo atto dei disagi e delle difficoltà operative emersi nella fase iniziale. Sottolinea la necessità di perseguire ulteriori interventi di miglioramento che richiedono la fondamentale collaborazione di tutti i cittadini, ma evidenzia altresì con favore i dati forniti dal gestore sui primi sei mesi dell'anno, i quali confermano una sensibile contrazione del rifiuto indifferenziato a testimonianza della bontà dell'impostazione data, posizionando Vezza d'Oglio tra i Comuni maggiormente virtuosi nell'attività di riciclo.

Ultimata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il Consigliere **Vittorio Gregorini**, il quale dichiara preliminarmente che si asterrà dalla votazione in quanto dipendente della società che gestisce il servizio; fa tuttavia osservare come si tratti del terzo esercizio consecutivo che registra un aumento dei costi complessivi della gestione rifiuti.

Interviene quindi il Consigliere **Guerino Benaglio**, il quale ringrazia il Vicesindaco per la dettagliata esposizione, rilevando tuttavia come l'enfasi utilizzata tenda di fatto a ridimensionare la portata del rincaro tariffario. Pone in evidenza talune inefficienze gestionali del servizio, ritenendo che la riduzione dei volumi di rifiuto indifferenziato non sia da attribuire all'efficienza del modello adottato, bensì al fatto che molti turisti e frequentatori siano indotti a trasportare i propri rifiuti fuori dal territorio comunale.

Chiede inoltre di precisare in che misura l'incremento delle ore di apertura del Centro di Raccolta comunale abbia inciso sulla spesa. Sul punto risponde la Vicesindaco Bonavetti, precisando che tali maggiori costi ammontano a euro 14.000,00 e trovano integrale compensazione nei risparmi conseguiti mediante la dismissione delle mini-isole ecologiche. Il Consigliere Benaglio conclude sostenendo che il sistema delle mini-isole garantisce un servizio efficiente e suggerisce di rivalutarne la reintroduzione, in linea con quanto effettuato da diversi Comuni limitrofi.

In risposta alle osservazioni emersi, il Sindaco precisa che il modello delle mini-isole ecologiche, pur avendo risposto a iniziali esigenze, negli ultimi anni aveva evidenziato gravi ed inaccettabili criticità igienico-sanitarie e di decoro urbano. Pur non nascondendo la presenza di residui disagi operativi,

ribadisce la necessità di intensificare le azioni di contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e fornisce alcuni dati statistici sull'andamento della raccolta.

Prende la parola la Consigliera **Elisa Tomasetti**, la quale fa presente che la maggior parte dei Comuni della Valle Camonica — con l'eccezione degli Enti dell'Alta Valle — ha provveduto a rinegoziare i termini della convenzione con il gestore ottenendo una revisione al ribasso dei costi, mentre la convenzione stipulata da questo Comune evidenzia una scadenza fissata al 2035. Chiarisce che l'Amministrazione si è approfonditamente interrogata sulla scelta di superare le mini-isole ecologiche e, anche per ragioni di tutela igienico-sanitaria, ha optato per il potenziamento degli orari del Centro di Raccolta, per il quale è attualmente in corso la procedura autorizzatoria del progetto di ampliamento.

Illustra quindi le misure previste per la stagione estiva, durante la quale saranno posizionati all'esterno del Centro di Raccolta n. 2 cassonetti per la frazione umida e n. 2 per la plastica, destinati ad accogliere conferimenti eccezionali o straordinari integrativi rispetto al normale servizio porta a porta. Aggiunge che, a seguito del completamento dei lavori di ampliamento, l'accesso al Centro avverrà mediante Carta d'Identità Elettronica (CIE), fermo restando il principio che la modalità ordinaria rimane la raccolta porta a porta. A seguito di un'osservazione del Consigliere Benaglio — il quale valuta positivamente la soluzione pur evidenziando le difficoltà logistiche legate all'ubicazione del centro per gli utenti privi di automezzo —, la Consigliera Tomasetti assicura che l'Amministrazione valuterà specifiche soluzioni di supporto per le fasce di utenza non automunite.

Interviene infine il Consigliere **Claudio Rizzi**, invitando il Vicesindaco a ribadire l'esatto importo dei costi diretti comunali inseriti nel PEF, evidenziando come l'incremento effettivo a carico dell'Ente sia contenuto in soli euro 10.000,00.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI); successivamente, il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI) che continua ad essere disciplinata dai commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'allegato "A" che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Visto l'atto di ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Vista la Deliberazione n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029;

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Preso atto che ai sensi dell'art. 7.3 della Delibera sopra citata è previsto che il piano economico finanziario 2026-2029, è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura stabilita dall'Autorità;

Verificato che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio e del MTR-2 del secondo periodo regolatorio;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-3, come i precedenti, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Considerato che il Comune di Vezza d'Oglio ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con deliberazione n. 04 del 26 febbraio 2026;

Visto l'allegato "Piano Finanziario pluriennale 2026-2029" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. n. 397/2025/R/rif "MTR3", il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2026	2027	2028	2029
--	------	------	------	------

Totale PEF	€ 360.037	€ 371.399	€ 371.399	€ 371.399
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dato atto inoltre che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, come attestata in data 27/07/2026 dall'incaricato esterno – FIVE CONSULTING P.A. & DIGITAL INNOVATION di Brescia, da cui risulta la completezza, la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF, la congruità dei dati e delle informazioni secondo la metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021/R/rif; l'atto di validazione è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;

Precisato che in relazione alla presente proposta di deliberazione, formata e sottoposta al Consiglio comunale per l'approvazione, sono stati resi i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile della ragioneria dell'ente, in ordine alla regolarità contabile; i pareri sono allegati alla deliberazione;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Benaglio Guerino) e astenuti n. 1 (Gregorini Vittorio) espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** il Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029 elaborato ai sensi del metodo MTR-3 di cui all'allegato A della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif) per un importo complessivo, per l'anno 2026, di € 360.037,00 di cui € 245.272,00 per Costi Variabili ed € 114.765,00 per Costi Fissi;
- 2) **Di dare atto** che il valore del PEF 2026-2029 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi di cui all'art. 4 del medesimo MTR-3 (allegato A della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif);
- 3) **Di dare atto** che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 luglio 2026

Oggetto: Approvazione del PEF TARI 2026-2029 - Piano economico finanziario del tributo sui rifiuti secondo la metodologia definita da ARERA (MTR-3).

Il responsabile del **servizio finanziario e di ragioneria** dell'ente ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile** della presente proposta di deliberazione.



Il Responsabile del servizio

(Gregorini dott. Fabio)

IL SINDACO
(Gregorini Paolo Querino)

Paolo Gregorini



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Gregorini dott. Fabio)

Fabio Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li **12 AGO, 2026**



Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)

Fabio Gregorini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata affissa nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it per quindici giorni consecutivi dal al

e che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li

Timbro

Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Vezza D'Oglio, li

Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)